



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6269 del 2018, proposto da
Ciro Boccia, Anna Brancaccio, Chiara Costanzo, Giuseppe Dardano, Alessandro
Del Prete, Elio Di Bernardo, Maria Esposito, Cinzia Gagliardi, Carolina Maria
Giordano, Miriam Iaccarino, Giulia Improta, Vanda Monacelli, Francesca Romano,
Francesco Santoli, Mario Sapia, Elena Senese, Nicola Totaro, Mariangela Vitulli,
Maurizio Zoccola, Federica Minchella, Marika Di Cesare, Vincenzo Fanigliulo,
Francesco Patalano, Nunzia Carone, Monica Martini, Fabrizio Riso, Angelo Zollo,
Francesco Salvatore Maggiore, Giuseppe Di Fiore, Camilla Mengucci, Antonio
Perna, Massimo Severino, Mario Moles, Dario Ferlito, Giancarlo Sacco, Maurizio
Giordano, Raffaele Cocchia, Gerardo Valente, Stefano Di Martino, Domenico
Prebenna, Eleonora Claudia Paolicchio, Giovanni Linguadoca, Paolo Ielo,
Francesco Buccolieri, Paolo Gravina, Antonio Pio Ciaramella, Giuseppe Papaleo,
Christian Paterniti, Alberto Coco, Eva Impellizzeri, Saverio Losappio, Rossana
Ruello, Luigi Esposito, Gaetano Grimaldi, Rosalba Ferrarese, Alfonso Forlenza,

Lucio Penzo, Federico Raffaelli, Alfonsina Laura Raimato, Cristina Burzese, Fabio Agosta, Stefano Bellucci, Lara Morotti, Stefano Cau, Leonardo Cicala, Maria Mayera', Daniele Zollo, Massimiliano Baglioni, Susanna Traverso, Paola Miniero, Manuela Greci, Carla Libertini, Angelica Parisi, Maria Agnese Antenucci, Luigi Candelori, Carmine Tartaglia, Annagiulia Foglia, Monica Manco, Lorenzo Nanni, Girolamo Ricci, Giuseppe Fontanella, Marina Mega, Alfonso Avitabile, Sebastiano Cascone, Riccardo Scafetta, Concetta Verrone, Vincenzo Tammaro, Veronica Cardullo, Valerio Mola, Felice Tenneriello, Domenico Virgili, Giustina Savarese, Raffaella Rossi, Vincenzo Lo Conte, Antonia Maddalena Zupo, Silvia Andracchio, Umberto Elia, Lucia Bonacci, Francesco Ventura, Pasquale Mastrogiovanni, Susanna Cariello, Uriel Dominoni, Cosimo William Grosso, Sabrina Santoro, Claudio Ribezzo, Sabina Legittimo, Teresa Di Bari, Serena Stabile, Vincenza Lisa, Corrado Civello, Giovanni Di Mare, Francesca Romana Sestili, Antonietta Terracciano, Roberta Salaris, Marco Antonio Caruso, Ciro Nocerino, Antima Pepe, Marianna Vetrella, Annamaria Di Maio, Luciana Petrizzelli, Angela Johanna Grasso, Graziella Cirillo, Viktoriya Chayenko, Angelo Gazzaneo, Devid Buresta, Giovanni Medici, Giuseppe Medici, Michela Coppola, Gianpiero Campanella, Roberto Pinna, Linda Edgarda Ferrari, Vezio Jorio, Simona Casarosa, Michele Pinto, Marika Marmorale, Manuel D'Anzi, Maria Rosaria Saviano, Luigi Palumbo, Giulia Cabizza, Carla Carretti, Martina Novella, Annalisa Gioia, Kevin Filippo Marchi, Carmela Maria Dora Fontanarosa, Menna Cristina Nembrotte, Giuseppe Ciullo, Rosario Di Meglio, Marco Scialo', Maria Baldi, Erika Maggio, Rosalba Eroico, Damiano Perri, Eleonora Coviello, Cosimo William Grosso, Chiara Brunelli, Attila Mahovics, Alessandra Gargiulo, Alessandro Consalvo, Maria Pareo, Peppino Colarusso, Daniela Salvo, Raffaele Antonio Catiniello, Clementina De Simone, Debore De Luca, Cristina Patturelli, Emanuele Zaino, Priscilla Lauretano, Maria Puzio, Mariagrazia Cavallaro, Maria Verrone, Andrea Calzolari, Umberto Di Rienzo, Carmelo Cataldo, Mario Vultaggio, Gerardi Karen Odrobna, Gianvito

Loseto, Alessio Di Corrado, Marzio Frappetta, Anna Marzano, Danilo Tarquini, Ruth Pompei, Andrea Bissoli, Francesca Petrucelli, Guido Emerenziana, Mocerino Roberto Esposito, Vincenzo Caputo, Vincenzo Malpede, Annunziata D'Alessio, Paolo Pastorino, Marco Paterno, Nicola Coppola, Francesco Corso, Susanna Rizza, Anna Lisa Losito, Antonello Cipriano, Maria Virginia Marchesano, Mariagrazia Molinari, Carmen Ventrice, Carlotta Gomiero, Antonio De Angelis, Ilaria Bruzzone, Teresa Barricelli, Elisa Del Cucina, Marina Iaderosa, Alessandra Lombardo, Agostino Marzoli, Daniele Vagnetti, Romina Marzo, Giovanni Miele, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca non costituito in giudizio;

nei confronti

Andrea Sommani, Giovanni Rea non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 04170/2018, resa tra le parti, concernente annullamento, previa sospensione: “a)- del bando di concorso emanato con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 16.02.2018 e rubricato “concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” nella parte in cui, nel fissare i requisiti di partecipazione alla procedura medesima, all'art. 3 (“REQUISITI DI AMMISSIONE”) prescrive che “ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017, con conseguente illegittima esclusione, dalla procedura concorsuale, dei docenti

muniti del diploma accademico "A.f.a.m.", con titolo valido per l'accesso alle classi di concorso (a053, a055, a057, a058, a059 a063, a064 e a065) in relazione alle quali non sono state mai attivate procedure di abilitazione e nella parte in cui all'art. 4, comma 3 ("Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalità di presentazione"), prescrive che "I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente attraverso istanza POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione" laddove tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea; b)- per quanto di ragione e quale atto presupposto, del D.M. 995 del 15.12.2017 rubricato "modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lett. B), e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione" nella parte in cui, all'art. 6 ("REQUISITI DI AMMISSIONE"), prescrive che "Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017..." con conseguente illegittima esclusione, dalla procedura concorsuale, dei docenti muniti del diploma accademico "A.f.a.m.", con titolo valido per l'accesso alle classi di concorso (a053, a055, a057, a058, a059 a063, a064 e a065) in relazione alle quali non sono state mai attivate procedure di abilitazione e nella parte in cui all'art. 7,

comma 2 (“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI”), stabilisce che “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione” laddove tale modalità di presentazione delle domande comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti, ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea; c)- ancora, e per quanto di ragione, quale ulteriore atto preordinato, del D.Lgs. n. 59 del 13.04.2017 laddove all'art. 17, comma 3, (“Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente”) prescrive che “La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b). Ciascun soggetto può partecipare alla predetta procedura in un'unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato...” con conseguente illegittima esclusione, dalla procedura concorsuale, dei docenti muniti del diploma accademico “A.f.a.m.”, con titolo valido per l'accesso alle classi di concorso (a053, a055, a057, a058, a059 a063, a064 e a065) in relazione alle quali non sono state mai attivate procedure di abilitazione; d)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti” e per l'accertamento e la declaratoria “del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi al concorso per il reclutamento - in forma semplificata e a tempo indeterminato - di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado” nonché ancora “per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo

provvedimento - anche cautelare - di ammissione al detto concorso per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica”- mcp;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Ritenuto che l'adozione del provvedimento cautelare d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 20/09/2018.

Considerato che tale pregiudizio, anche in relazione ai precedenti favorevoli di cui alle ordinanze della Sezione 2/07/2018 n.3028, 22/01/2018 n.284, 11/06/2018 n.2615 e 20/10/2017 n.4593, nonché della sentenza 11/06/2018 n. 3550, ha, nell'intervallo anzidetto, i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità, e che pertanto sussistono i presupposti di cui all'art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, almeno sino alla suddetta data della trattazione collegiale dell'istanza cautelare

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e ammette con riserva i ricorrenti alle rispettive procedure concorsuali, eventualmente attraverso una sessione straordinaria.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 20/09/2018

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 30 luglio 2018.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO